



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA CYBER RISKS

Lotto n. 8

CIG. 8698704D9D

Polizza n.

Effetto dalle ore 24.00 del

Scadenza alle ore 24.00 del

Frazionamento Annuale

INDICE

1 CONTRAENTE	5
2 MASSIMALI	5
3 FRANCHIGIA	5
4 PREMIO ANNUO	5
5 TERRITORIALITÀ	5
6 PERIODO ASSICURATIVO	5
7 ANNUALITÀ ASSICURATIVA	5
8 RETROATTIVITÀ	5
9 FORO COMPETENTE	5
10 PERIODO DI OSSERVAZIONE	5
DEFINIZIONI	7
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
1. COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME	13
2. CYBER TERRORISMO, CYBER WARFARE	13
3. ERRORE UMANO (DISFUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO)	13
SEZIONE COSTI PROPRI	14
4. COSTI DI RILEVAZIONE E INVESTIGAZIONE	14
5. COSTI DI NOTIFICA	14
6. COSTI DI ISTRUTTORIA	14
7. MONITORAGGIO DEL CREDITO E DELL'IDENTITÀ – CALL CENTER	14
8. ONORARI DI CONSULENTI E ESPERTI	14
9. PERDITA DI IMMAGINE: DIRITTO ALL'OBLIO	14
10. PERDITA DI IMMAGINE: COSTI DI PR	15
11. COSTI DI SGOMBERO, SMALTIMENTO E PULIZIA	15
12. ESTORSIONE INFORMATICA	15
SEZIONE PERDITA DI DATI, ARCHIVI E PROGRAMMI	16
13. RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI	16
14. SOMME ASSICURATE	16
15. DETERMINAZIONE DEL DANNO	16
SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'	17
16. INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	17
17. INDENNIZZO PAGABILE	17
18. ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO	17
19. COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI	17

20.	COSTI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI	18
21.	INTERDIPENDENZA INTERNA	18
22.	MAGGIORI COSTI SUPPLEMENTARI	18
23.	INTERDIPENDENZA FORNITORI	19
24.	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	19
25.	ARRESTO VOLONTARIO DEL SISTEMA INFORMATICO	19
26.	VIOLAZIONE DATI E INFORMAZIONI RISERVATE	20
27.	VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	20
28.	RESPONSABILITÀ PER MALWARE	20
29.	DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE D'ATTIVITÀ	20
30.	ATTIVITÀ MULTIMEDIALI	20
31.	INOSSERVANZA DI UN OBBLIGO DI NOTIFICA	21
32.	INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA	21
ESCLUSIONI		22
33.	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	22
NORME COMUNI		24
34.	CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	24
35.	PLURALITÀ DI ASSICURATI	24
36.	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	24
37.	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	24
38.	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	25
39.	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
40.	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	25
41.	MANDATO DEI PERITI	25
42.	SPESE PERITALI	26
43.	LIMITI DI INDENNIZZO	26
44.	PERIODO DI OSSERVAZIONE	27
45.	FRANCHIGIE E SCOPERTI	27
46.	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	27
47.	SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI	27
48.	UNICITÀ DELLA COPERTURA	27
ESTENSIONI		28
49.	CIRCOSTANZE NOTE	28
50.	DISFUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO BI	28
51.	CYBER CRIME	28
52.	ERRORE DI PROGRAMMAZIONE	28
53.	FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	28
54.	INCIDENTE INFORMATICO	29
55.	PERIODO DI OSSERVAZIONE FACOLTATIVO	29
56.	BRING YOUR OWN DEVICE	29
57.	ALTRE ASSICURAZIONI	30
58.	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	30
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		31
ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		31
ART. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI		31

ART. 3 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE – EVENTUALE PROROGA TECNICA	31
ART. 4 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	32
ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO	33
ART. 6 – RECESSO DAL CONTRATTO	33
ART. 7 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE	33
ART. 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ	33
ART. 9 – ONERI FISCALI	33
ART. 10 – FORO COMPETENTE	34
ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI BUONA FEDE	34
ART. 12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	34
ART. 13 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO	34
ART. 14 – CLAUSOLA INTERMEDIARI	35
ART. 15 - COASSICURAZIONE E DELEGA	36
ART. 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	37
ART. 18 – RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE	37
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	37
ART. 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE	38
ART. 21 – DISCIPLINA DELL’APPALTO	38
ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ	38
ART 26 MASSIMALE PER ANNUALITÀ ASSICURATIVA	38
SCHEDA DI QUOTAZIONE	39

SCHEDA DI POLIZZA

1 CONTRAENTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano, 11 00195 Roma

2 MASSIMALI

€ 30.000.000,00 in aggregato per **Annualità Assicurativa**

3 FRANCHIGIA

- 10.000,00 EUR per **Perdita**.
- Franchigia temporale per la garanzia Art 16 "Interruzione di Attività": 24 ore

4 PREMIO ANNUO

€..... di cui imposte €

5 TERRITORIALITÀ

Mondo Intero escluso USA e Canada

6 PERIODO ASSICURATIVO

Dalle ore 24:00 del 31/03/2021 alle ore 24:00 del 31.03.2023

7 ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Dalle ore 24:00 del 31/03/2021 alle ore 24:00 del 31.03.2022

8 RETROATTIVITÀ

Illimitata

9 FORO COMPETENTE

Foro del Contraente (Italia)

10 PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 12 mesi al 100% del premio
- 36 mesi al 175% del premio
- 72 mesi al 200% del premio

LIMITI	
Sezione Costi propri	€ 10.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione
Sezione Dati	€ 3.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione
Sezione Danni da interruzione dell'attività	€ 5.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione
Sezione RCT	€ 10.000.000 per sinistro e Periodo di Assicurazione
S	
Interdipendenza fornitori	€ 5.000.000 per sinistro e Periodo di Assicurazione
Crime	€ 5.000.000,00 per sinistro e Periodo di Assicurazione

Attività assicurata

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

Archivio	complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.
Attività dichiarata	l'attività esercitata dall'Assicurato, come dallo stesso dichiarata alla data di sottoscrizione della Polizza, attività che dovrà comunque essere sempre conforme all'oggetto sociale.
Backup	misura di ridondanza di informazioni su qualunque supporto di memorizzazione, al fine di prevenire la perdita definitiva di dati e a supporto delle procedure di Disaster Recovery, eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente Polizza.
Circostanze note	ogni fatto, circostanza, notizia o comunicazione, noti all'Assicurato prima della stipula della Polizza, che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Cloud computing	sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Copie di sicurezza	copie di backup contenenti la versione aggiornata degli Archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente Polizza.
Cose assicurate	hardware (unità centrali e periferiche), apparecchiature elettroniche comprese quelle di servizio, portatili, oggetti connessi a internet (v. I.o.t.), Sistemi SCADA e apparati di supporto (es. UPS, sistemi di Power Supply, ecc.). Ai fini della presente Polizza (e delle relative coperture assicurative), i Programmi non sono Cose assicurate.
Cyber crime	atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla <u>riservatezza</u> , la <u>disponibilità</u> o l' <u>integrità</u> delle informazioni e dei sistemi informativi.
Cyber terrorismo	Cyber crime per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle autorità nazionali ed internazionali.
Cyber warfare	Cyber crime per opera di associazioni governative o paragonative (ad es. per intercettazione, alterazione e distruzione dell'informazione e dei sistemi di comunicazione nemici).
Danni alla persona	morte o lesioni personali, ivi incluse sofferenze psicologiche, sofferenze mentali, lesioni dell'integrità psichica.
Danni indennizzabili	danni che, a seconda della loro diversa natura e specie (Danni alla persona, Danni materiali, e Danni patrimoniali) sono previsti nella rispettiva sezione delle Condizioni di Assicurazione come indennizzabili ai sensi del presente contratto.
Danni materiali	la distruzione o il deterioramento di cose, ivi comprese le Cose assicurate. La perdita di dati non è considerata Danno materiale.

Danni patrimoniali	il pregiudizio economico non conseguente a Danni alla persona o a Danni materiali.
Dati	informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi informatici.
Dato personale	qualsunque informazione in formato non cartaceo che permetta l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, dati sanitari o altre informazioni protette relative alla salute. Si intendono escluse dalla copertura assicurativa i dati personali e le informazioni che sono legalmente disponibili a chiunque.
Dipendenti	i soggetti dell'organizzazione aziendale dell'Assicurato della cui opera l'Assicurato stesso si avvale, purchè sotto la propria direzione e controllo, per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza e quindi coloro che, in tale inquadramento, prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.
Diritto all'oblio	si intende il diritto volto ad ottenere la cancellazione dei propri dati quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca, onde evitare la indefinita permanenza su Internet di informazioni risalenti nel tempo, in particolar modo se incomplete o non aggiornate.
DOS	con l'acronimo "Denial of service" si intende un attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e Programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di Dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo "DDoS" (distributed denial of service).
Fabbricato	l'intera costruzione edile o parte di essa con tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate, contenente le Cose assicurate.
Fornitore	qualsiasi fornitore esterno di servizi informatici; nella Polizza sono trattati alla stregua del Fornitore anche i cosiddetti "outsourcer" a cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi aziendali interni (ad es. gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità, ecc.).
Firma elettronica avanzata	particolare tipo di firma elettronica prevista dalla normativa vigente che soddisfa i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, indicata in Scheda di polizza.
Franchigia temporale	la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro e decorrenti dal momento dell'interruzione totale o parziale dell'attività esercitata, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro in base alle Condizioni di Assicurazione.
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali (esempio: acqua, aria e suolo), dovuta alla presenza, anche in ciclo produttivo, di una o più sostanze scaricate, introdotte o disperse. A titolo esemplificativo, qualsiasi impatto sull'aria, sul suolo o sulle acque derivante dallo scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di irritanti o contaminanti solidi, liquidi, gassosi, biologici, radioattivi o termici, sia che si verifichino naturalmente o meno, ivi inclusi, fumi, vapori, fuliggine, fibre, germi, muffe, virus, scarichi, acidi, alcali, sostanze chimiche, rifiuti e altre sostanze, suoni, rumori, odori, vibrazioni, onde o cambi di temperatura tossici o pericolosi.
IoT	acronimo dell'inglese <i>Internet of Things</i> , è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti (wearable computing, quantified self, domotica, etc.).
Malware	software maligno progettato per infiltrarsi o danneggiare un Sistema informatico.
Massimale/Limite di Indennizzo	le somme indicate in Scheda di Polizza che rappresentano l'esborso massimo a cui la Società si obbliga con il presente contratto.
Media digitali	mezzi multimediali con finalità di comunicazione di massa, come siti web, chatroom, e-mail, gruppi di discussione (forum, notizie), blog, servizi di social network.
Minaccia	potenziale causa di danno a un obiettivo (singolo Sistema informatico, portale, ecc.).
Manutenzione	tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero, a titolo esemplificativo: la periodica manutenzione per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli hardware nonché l'assistenza tecnica per l'aggiornamento dei Programmi a seguito di nuove release o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso.
Normativa sulla privacy	il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento UE 2016/679 e ogni altra disposizione normativa nazionale e sovranazionale volta alla tutela dei Dati personali.
Off shore	le aree coperte da mari o oceani nelle quali l'acqua fluisce e rifluisce.
Partita	raggruppamento di beni o tipologia di garanzia per il quale o la quale viene indicata, ai fini assicurativi, un'unica somma assicurata.
Periodo di Assicurazione	il periodo durante il quale il contratto di Assicurazione è efficace, come indicato in Scheda di Polizza.
Personale autorizzato	i soggetti, interni ed esterni all'organizzazione aziendale dell'Assicurato, della cui opera l'Assicurato stesso si avvale dando loro accesso al Sistema informatico, nello svolgimento dell'attività descritta in Polizza. Per chiarezza, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all'Assicurato (tra cui anche i Dipendenti), hanno accesso autorizzato al Sistema informatico, mandatari e consulenti, nonché Fornitori (e il relativo personale).
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione.
POS	l'acronimo "point of sale" sta ad indicare un'apparecchiatura elettronica automatica diffusa in Italia e all'estero presso numerosi esercizi commerciali, mediante la quale è possibile effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti.

Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
Programmi	sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Per chiarezza interpretativa del presente contratto, sia i codici che i software sono considerati Programmi. Ai fini della presente copertura sono assicurati solo i Programmi che hanno superato completamente i test con esito positivo.
Responsabile	l'Amministratore Delegato, il Chief Financial Officer, il Chief Risk Officer, il General Counsel, il Responsabile IT, il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Protezione dei Dati Personali (Privacy), il Chief Compliance Officer, ogni componente del Consiglio di Amministrazione (o di altro organo di gestione) dell'Assicurato ovvero ogni altra persona che ricopra una funzione/incarico equivalente ai precedenti.
Responsabile del trattamento	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Retroattività	operatività della garanzia anche per eventi verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione ma dopo la data di retroattività indicata in Scheda di Polizza.
Scheda di Polizza	è il documento di sintesi delle principali informazioni inerenti all'Assicurazione.
Scoperto	importo che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro	la scoperta del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione verificatosi durante il Periodo di Assicurazione o l'eventuale data di Retroattività. Fa eccezione la Sezione R.C.T., ai fini della quale deve intendersi per Sinistro la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata la presente Assicurazione, avanzata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.
Sinistro in serie	pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi; in tal caso, viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
Sistema informatico	l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali.
Sistema telematico	insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.
Sistemi SCADA	acronimo dell'inglese "Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati": indica un Sistema informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio.
Società
Società controllate, collegate e controllanti	le società come definite dall'art. 2359 c.c.: " Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Standard internazionali di sicurezza

metodologie condivise tra gli operatori che permettono alle organizzazioni di attuare tecniche di sicurezza finalizzate a minimizzare la quantità e la pericolosità delle minacce alla sicurezza informatica tra cui, a titolo esemplificativo, lo standard ISO 27002.

Supporti

qualsiasi strumento informatico (magnetico, ottico, elettronico) usato per conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Terzi

sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione R.C.T., tutti i soggetti eccetto:

a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) il Personale autorizzato che subisca il danno in conseguenza diretta delle mansioni cui è adibito e che abbia preso parte e comunque contribuito, con dolo o colpa, alle attività che hanno determinato il Sinistro;

d) le società controllate, collegate e controllanti, come definite dall'art. 2359 c.c..

Titolare

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.

Relative alla Sezione DANNI INTERRUZIONE ATTIVITA'

Ad integrazione delle definizioni sopra riportate, ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, con l'avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A. (qualora soggetti).

Aggiustamenti

sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il Sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del Rapporto di Profitto lordo, del Volume di affari annuo e del Volume di affari di riferimento rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del Sinistro se questo non fosse avvenuto.

Costo variabile della produzione venduta

importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato. A titolo esemplificativo, il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze

	iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in Polizza.
Maggiori costi	i costi di esercizio per la prosecuzione e la ripresa della normale attività dichiarata in Polizza conseguenti a un sinistro sostenuti durante il Periodo di Indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il Sinistro non si fosse verificato.
Periodo di Indennizzo	il periodo durante il quale il Sistema informatico dell'Assicurato è compromesso e i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha dopo il decorso della Franchigia temporale e ha la durata massima indicata in Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Profitto lordo	la differenza fra l'ammontare del Volume di affari annuo addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli altri costi variabili di esercizio non assicurati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
Rapporto di Profitto lordo	il rapporto tra il Profitto lordo ed il Volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro, corretto con gli Aggiustamenti.
Volume di affari	quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e consegnati e per servizi resi, connessi con l'attività dichiarata in Polizza, svolta nel luogo specificato in Polizza.
Volume di affari annuo	il Volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del Sinistro, corretto con gli Aggiustamenti.
Volume di affari di riferimento	il Volume di affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto con gli Aggiustamenti.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Copertura dei danni derivanti da Cyber Crime

L'Assicurazione è prestata a copertura dei Danni Indennizzabili subiti dall'Assicurato e previsti nelle rispettive Sezioni, causati da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno:

1. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico, introducendosi o operando abusivamente sui medesimi;
2. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema informatico o telematico oppure la distruzione, la perdita o l'alterazione dei Dati ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo Dati senza autorizzazione, installando abusivamente Programmi, cancellando/disabilitando l'antivirus o introducendo/diffondendo Malware nel Sistema medesimo;
3. sottraggia, danneggi, causi la perdita o alterazione di Dati o Archivi o Programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali Dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte dell'Assicurato; sono inclusi gli attacchi DOS;
4. sottragga e comunichi a soggetti non autorizzati, diffonda o renda pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico dell'Assicurato o intercorrenti tra più sistemi;
5. formi falsamente ovvero alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al Sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o di documenti ivi contenuti;
6. utilizzi indebitamente connettività, sia Internet che Intranet, a danno dei Sistemi informatici dell'Assicurato, ivi compresi i Sistemi SCADA;
7. s'impossessi di una componente del Sistema informatico, sottraendola, anche con violenza e/o minaccia.

Tali condotte possono essere tenute anche dal Personale autorizzato, che acceda lecitamente ai Sistemi informatici e ne faccia un indebito uso.

2. Cyber terrorismo, Cyber warfare

Si precisa che in caso di Cyber terrorismo e Cyber warfare la Società indennizzerà esclusivamente i Danni indennizzabili che dovessero verificarsi a seguito di, in connessione con o in occasione di detti eventi.

3. Errore umano (Disfunzione del sistema informatico)

Relativamente a tutte le sezioni di Polizza, l'Assicurazione è, altresì, estesa ai danni causati da un errore umano, per tali intendendosi atti accidentali, non intenzionali o negligenti, errori od omissioni di Personale autorizzato, nella gestione o nella manutenzione del Sistema informatico della Società.

A maggior precisazione di quanto disposto dal paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione", la Società risponde anche dei danni causati da colpa grave dei Responsabili dell'Assicurato.

SEZIONE COSTI PROPRI

La Società, a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale da parte dell'Assicurato, rimborsa i costi ragionevoli e necessari sostenuti a seguito di un evento assicurato, come di seguito elencati.

La Società si riserva la facoltà di valutare la ragionevolezza dei costi sostenuti dall'Assicurato anche con riferimento alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali e/o dei principali operatori di mercato.

4. Costi di Rilevazione e investigazione

Compensi e spese sostenuti per incaricare esperti informatici, legali e consulenti di informatica forense di rilevare l'accadimento di un Sinistro e individuare la causa, l'origine e l'estensione di un evento assicurato.

5. Costi di notifica

Compensi, costi e spese sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e di Dati personali, a seguito di un evento assicurato, per un periodo massimo di 185 (centottantacinque) giorni dalla scoperta di tali eventi.

6. Costi di istruttoria

Compensi, costi e spese sostenuti in seguito all'instaurazione di un procedimento - da parte del Garante per la protezione dei dati personali o da qualsivoglia corrispondente Autorità europea o sovranazionale - che coinvolga l'Assicurato e derivi da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Rimane inteso che l'instaurazione del procedimento deve essere avvenuta durante il Periodo di Assicurazione.

7. Monitoraggio del credito e dell'identità – Call center

Compensi, costi e spese sostenuti in caso di perdita o manomissione di Dati e Dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di credito e del furto di identità dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e Dati personali detenuti legittimamente dall'Assicurato, per un periodo massimo di 185 (centottantacinque) giorni dalla scoperta di tali eventi.

A maggior precisazione, sono inclusi nella presente garanzia anche i costi relativi all'attivazione di un call centre deputato a rispondere alle chiamate dei clienti dell'Assicurato.

8. Onorari di consulenti e esperti

Onorari e compensi di consulenti e esperti sostenuti per:

- (a) servizi legali volti a fornire una consulenza preliminare sulle possibili conseguenze del Sinistro, a gestire o a mitigare tali conseguenze;
- (b) servizi di intervento di esperti informatici per contenere gli effetti del Sinistro;
- (c) lo svolgimento di attività di analisi sugli impatti di business, attività di reporting, di ripianificazione e di comunicazione interna.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle figure professionali di cui l'Assicurato può avvalersi: ingegneri, consulenti informatici, legali (i.e. tecnici forensi), revisori contabili.

9. Perdita di immagine: Diritto all'oblio

A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", lett. (dd), la Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la cancellazione e/o la deindicizzazione da Internet delle informazioni riguardanti l'Assicurato medesimo al fine di tutelarne il proprio Diritto all'oblio, purché tali attività e spese siano previamente concordate con la Società e comunque secondo principio di equità.

10. Perdita di immagine: Costi di PR

A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", lett. (dd), la Società indennizza compensi, costi e spese sostenuti per l'ingaggio di un consulente di pubbliche relazioni nominato per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che potrebbe derivare da un evento assicurato.

11. Costi di sgombero, smaltimento e pulizia

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per sgomberare, trattare, trasportare a discarica e smaltire i residui del Sinistro indennizzabile, nonché tutti i costi relativi alla pulizia delle ubicazioni assicurate o dei siti alternativi dopo che i Sistemi informatici dell'Assicurato vengono riportati a regime, fino al 10% dell'Indennizzo pagabile.

Sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D. lgs. 17 marzo 1995, n° 230 s.m.i., fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a norma del periodo precedente.

12. Estorsione informatica

Compensi, costi e spese sostenuti per assicurare il funzionamento del Sistema informatico in presenza di minacce credibili da parte di Terzi di bloccare l'utilizzo in caso di mancato pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura.

Si precisa che la presente estensione di garanzia è operante anche a fronte di minacce credibili da parte di Terzi di sottrarre, distruggere o divulgare Dati detenuti dall'Assicurato a qualunque titolo.

Si intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

SEZIONE PERDITA DI DATI, ARCHIVI E PROGRAMMI

13. Ricostruzione di archivi

Previo accordo con la Società, che non potrà essere irragionevolmente ritardato, negato e/o revocato, questa indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli Archivi, dei Dati, anche Personali, e dei Programmi perduti o alterati a causa di un qualunque evento di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione".

Si intendono indennizzabili anche i costi documentati, sostenuti per la ricostituzione degli Archivi perduti o alterati non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia. Sono assicurati anche i materiali informatici semilavorati provenienti direttamente dai clienti, purché esistano Copie di sicurezza presso i clienti o i loro mandatari.

14. Somme assicurate

La somma indicata alla Partita Dati della Scheda di Polizza rappresenta il limite massimo di Indennizzo, relativo ai costi da sostenere per la ricostituzione o il ripristino degli Archivi, dei Dati, anche Personali e dei Programmi assicurati a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

15. Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita come segue:

- (i) per gli Archivi, i Dati, compresi quelli Personali: si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati perduti o l'eventuale scansione digitale di documentazione a partire dall'ultima Copia di sicurezza;
- (ii) per i Programmi, si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca del danno e il ripristino dei Programmi perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolati secondo i costi di reimmissione a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

A pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo, la ricostituzione o il ripristino devono essere eseguiti, a cura dell'Assicurato:

- entro 180 (centottanta) giorni dalla data del Sinistro, per gli Archivi e i Dati, compresi quelli Personali;
- entro 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro, per i Programmi.

SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'

16. Interruzione di attività

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Danni Patrimoniali consistenti nelle perdite dovute alla riduzione del fatturato subita e all'aumento dei costi d'esercizio sostenuti in seguito alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività di impresa conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del Sistema informatico dell'Assicurato, derivanti da un qualunque evento di cui agli artt. 1 "Copertura dei danni derivanti da Cyber crime" e 2 "Cyber terrorismo, cyber warfare".

La presente garanzia è operante a condizione che le misure e le procedure messe in atto per ridurre il danno siano tempestive e conformi a quanto dichiarato nel questionario allegato alla presente Polizza.

17. Indennizzo pagabile

L'Assicurazione è prestata per la perdita di Profitto lordo dovuta alla riduzione del Volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) la riduzione del Volume di affari, per tale intendendosi l'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di affari in conseguenza del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di affari di riferimento;
- b) l'aumento dei Costi di esercizio, per tale intendendosi le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la (diretta) riduzione del Volume di affari che si sarebbe verificata a causa del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite tuttavia dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del Volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 36 "Costi fissi di esercizio non Assicurati" che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Profitti lordi, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal Sinistro. A questi fini l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di Sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei settori indicati in Polizza.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in Polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del Sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i 120 giorni.

La presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia temporale indicata in Scheda di Polizza, durante il decorso della quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o riduzione di attività.

18. Attività svolta in altri luoghi dopo il Sinistro

Se durante il Periodo di Indennizzo l'Assicurato sarà in grado di esercitare l'Attività dichiarata, anche parzialmente, in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, il fatturato pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di detta attività sarà incluso nel calcolo del Volume di affari durante il Periodo di Indennizzo.

19. Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente Polizza, essendo stati detratti nello stabilire il Profitto lordo, nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto lordo e lo stesso Profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

20. Costi di esercizio non assicurati

Con riferimento alle definizioni relative alla Sezione – Danni da interruzione di attività, si conviene che i Costi di esercizio non assicurati sono i seguenti:

	% NON assicurata
- inventario inizio anno (rimanenze iniziali)	100%
- materiali e prodotti vari acquistati (acquisti di Merci)	100%
- costo del lavoro produttivo	100%
- spese di fabbricazione prodotti presso Terzi	100%
- spese trasporto prodotti	100%
- materiali di imballo	100%
- spese di manutenzione	70%
- spese energia	70%
- spese di vendita	100%
Altre spese	
- industriali	70%
- generali	70%
- consulenze varie	100%

salvo che sia stato compilato e allegato alla Polizza il prospetto analitico denominato “determinazione del Profitto lordo ai fini assicurativi”.

21. Interdipendenza interna

Qualora un Sinistro che colpisca i Sistemi informatici di una delle ubicazioni assicurate dia luogo a un'interruzione di attività anche in altre ubicazioni assicurate, dichiarate in Polizza quali luoghi di esercizio dell'attività dell'Assicurato (ad esempio il sito alternativo del Data Center), la determinazione del danno sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso, ma anche per quelle altre ubicazioni che avessero risentito degli effetti diretti di tale evento dannoso.

22. Maggiori costi supplementari

La Società indennizza i maggiori costi di esercizio - rispetto a quelli normali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o comunque risultanti dai dati contabili più aggiornati rispetto alla data del Sinistro - per la prosecuzione e la ripresa della normale attività dichiarata in Polizza, conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini dell'art. 16 “Interruzione di attività”. Sono compresi tutti i costi e le spese supplementari necessariamente e ovunque sostenuti durante il Periodo di Indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il Sinistro non si fosse verificato.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo, si citano alcuni esempi di maggiori costi risarcibili:

- ☒ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti o sottratti;
- ☒ il lavoro supplementare del personale, i compensi di personale esterno;

- ② le lavorazioni presso terzi;
- ② la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- ② di attivazione o approntamento di un sito di Disaster Recovery o d'emergenza;
- ② di approntamento di un sistema di telecomunicazioni alternativo;
- ② di acquisti, riacquisti, approvvigionamenti.

La Società, fermo il Periodo di Indennizzo di 90 (novanta) giorni, rimborserà all'Assicurato solamente gli eventuali maggiori costi supplementari che dovesse sopportare in eccedenza a quanto eventualmente indennizzabile a termini dell'art. 16 "Interruzione di attività", fermo restando che in nessun caso la Società sarà obbligata per la perdita dei profitti e guadagni in seguito alla contrazione dell'attività.

23. Interdipendenza Fornitori

Qualora uno degli insediamenti appartenenti a Fornitori dell'Assicurato sia colpito da un Sinistro causato da uno degli eventi indennizzabili a termini dell'art. 1 "Copertura dei danni derivanti da cyber crime" e tale Sinistro causi un'interruzione di attività dell'insediamento stesso, le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per intralcio della propria attività in seguito a detto Sinistro saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

24. Obblighi dell'Assicurato

Fermi gli obblighi di cui all'art. 37 "Obblighi in caso di Sinistro", in caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire a proprie spese alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività, corredato della relativa documentazione probatoria a supporto;
- c) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile.

25. Arresto Volontario del Sistema informatico

Ad integrazione dell'art. 16 "Interruzione dell'attività", la garanzia opera anche in seguito all'arresto volontario del Sistema informatico dell'Assicurato posto in essere allo scopo di evitare o contenere l'interruzione dell'attività di impresa.

Le perdite subite dall'Assicurato nel perseguimento di questo scopo sono a carico della Società, nel limite di Indennizzo di cui alla presente sezione, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che l'arresto volontario del Sistema informatico da parte dell'Assicurato sia stato eseguito
inconsideratamente.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).

26. Violazione Dati e Informazioni riservate

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali e Danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata e conseguenti a:

1. violazione della Normativa sulla Privacy da parte dell'Assicurato o di Personale autorizzato;
2. violazione della Normativa sulla Privacy da parte del Fornitore di cui o con cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'attività svolta dal Responsabile della protezione dati /Data Protection Officer, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è, inoltre, prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato dai seguenti illeciti:

3. accesso, uso non autorizzato o divulgazione di informazioni specificamente indicate come riservate ai sensi di accordi specifici;
4. violazione del segreto professionale;
5. sottrazione e/o duplicazione di Archivi, Dati e Programmi, comunicazione a Terzi non autorizzati o indebita diffusione di Dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni, raccolta o utilizzo abusivo di Dati, Programmi o Sistemi informatici, compiuti da parte di Personale autorizzato.

27. Violazione della Sicurezza informatica

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali, Danni materiali e Danni alla persona conseguenti a una violazione da parte di Terzi delle misure di sicurezza - poste in essere dall'Assicurato al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati - , che si concretizzi in un qualunque evento di cui agli artt. 1 "Copertura dei danni derivanti da Cyber crime" e 2 "Cyber terrorismo, cyber warfare".

28. Responsabilità per malware

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali, Danni materiali e Danni alla persona, in conseguenza dell'introduzione nei Sistemi informatici dell'Assicurato e/o di Terzi di Malware realizzati, trasmessi o diffusi da Personale autorizzato e/o Terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno.

Il Risarcimento è subordinato alla dimostrazione dell'introduzione e persistenza dei Malware nei Sistemi informatici dell'Assicurato e in quelli dei Terzi che abbiano subito il danno.

29. Danni da interruzione o sospensione d'attività

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

30. Attività Multimediali

A parziale deroga di quanto previsto alle lett. (q) dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali e Danni alla persona verificatisi impiegando Media digitali per:

- a) lesione dell'altrui reputazione;
- b) violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati o di informazioni non veritiere, appropriazione a fini commerciali dell'identità o dell'immagine di personaggi pubblici;
- c) violazione del copyright, di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, slogan;
- d) concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti.

A maggior precisazione, si specifica che l'impiego dei Media digitali deve avvenire nell'espletamento dell'attività dichiarata in Polizza, ivi inclusa la pubblicazione di contenuti pubblicitari relativi a beni prodotti o servizi prestati dall'Assicurato.

31. Inosservanza di un obbligo di notifica

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, anche in via solidale, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali e Danni alla persona in conseguenza di una mancata comunicazione a Terzi di un evento di cui agli artt. 26 "Violazione Dati e informazioni riservate" e 27 "Violazione della Sicurezza informatica".

32. Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto all'Assicuratore nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati successivamente alla data di Retroattività indicata in Scheda di Polizza.

ESCLUSIONI

33. Rischi esclusi dall'assicurazione

In tutti i casi l'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- a) un Sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di stipula della Polizza, salvi gli effetti eventualmente disposti con clausola di Retroattività;
- b) Circostanze note all'Assicurato, antecedentemente alla stipula del contratto;
- c) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata, dei preposti dell'Assicurato quali responsabili dell'esercizio o della sicurezza informatica;
- d) Personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata – e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
- e) condotte tenute da Personale autorizzato cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- f) indisponibilità di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, indisponibilità di cavi o core internet infrastructure server;
- g) normale usura o graduale deterioramento del Sistema Informatico dell'Assicurato;
- h) errore nel design, nell'architettura o nella configurazione del Sistema Informatico dell'Assicurato, inclusi errori nella progettazione della sua capacità, fatto salvo il caso in cui tali errori abbiano agevolato il compimento di un attacco informatico;
- i) modifiche nei Sistemi Informatici della Società, incluso il loro test che provochino qualsiasi incidente nel limite delle 24 ore successive;
- j) Programmi Informatici che non siano pronti per l'operatività e che non siano stati testati con successo o che l'Assicurato non è autorizzato a utilizzare;
- k) furto di denaro o ogni tipo di operazione (esempio, compravendita, scambio, pagamento o altre negoziazioni) avente ad oggetto denaro (sia per valute quelle aventi corso legale sia per quelle non regolamentate, quali ad esempio il Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- l) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, terrorismo;
- m) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie direttamente inflitti all'Assicurato;
- n) insolvenza dell'Assicurato e/o del Fornitore;
- o) diffusione di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing da parte dell'Assicurato;
- p) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale, contrari all'ordine pubblico o al buon costume o illeciti;
- q) qualsiasi violazione di brevetti, ivi inclusa la perdita del diritto di ottenerne la registrazione;
- r) violazioni di norme di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, la proprietà industriale;
- s) trasferimenti di denaro dai conti dell'Assicurato;
- t) raccolta non autorizzata di Dati personali o informazioni riservate riferibili a persone giuridiche, salvo che non sia eseguita da Personale autorizzato senza la conoscenza o l'approvazione di uno dei Responsabili dell'Assicurato;
- u) sconti, crediti, ristorni, riduzioni di prezzo, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi di natura contrattuale o non contrattuale, promozioni o altre forme di incentivo offerte ai clienti dell'Assicurato;
- v) inquinamento;

- w) responsabilità da prodotto;
- x) i danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge e ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

In relazione alle garanzie prestate con la Sezione Danni da interruzione di attività, la Società non è obbligata al pagamento di alcun Indennizzo a fronte di:

- y) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, leggi o regolamenti, disastri naturali;
- z) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- aa) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- bb) interruzione o anomalie nella distribuzione dell'elettricità e di Internet, cavi, sbalzi di tensione, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del Fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato.

Si intendono inoltre sempre esclusi dall'Indennizzo:

- cc) i costi e le spese sostenuti per aggiornare e/o migliorare il Sistema Informatico rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro;
- dd) i costi e le spese di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di meeting/seminari/simposi e altre manifestazioni pubbliche, comprese le campagne promozionali e simili, posti in essere per ridurre le conseguenze della pubblicità negativa conseguente a un Sinistro;
- ee) i danni al Fabbricato e al relativo contenuto, salvo le Cose assicurate;
- ff) i danni dovuti a perdita di immagine, di fiducia, di mercato, perdita di chance, mancato raggiungimento di utili preventivati.

NORME COMUNI

34. Condizioni di operatività della garanzia

L'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) che l'Assicurato predisponga e conservi Copie di sicurezza degli Archivi;
- b) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antivirus e antimalware aggiornati con cadenza almeno semestrale, che sia operante un firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da Terzi tramite internet o tramite altre reti esterne;
- c) che l'Assicurato provveda entro 30 giorni, o comunque entro il termine dichiarato alla Società, all'installazione delle "patch" o degli aggiornamenti più recenti dei Programmi al fine di prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e correggerne i difetti;
- d) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione e che per i Programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutto il Periodo di Assicurazione un contratto di assistenza tecnica per il software;
- e) che l'Assicurato che utilizzi servizi di cloud computing si avvalga di Fornitori certificati.

35. Pluralità di Assicurati

Ai fini dell'operatività della Sezione R.C.T., si precisa che qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato per il danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

36. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, la Società può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

37. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto a darne prontamente avviso scritto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi utili alla difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

L'Assicurato, in caso di Sinistro, dovrà, inoltre:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare, anche ai fini dell'operatività della garanzia, nei 5 giorni successivi al Sinistro, dichiarazione scritta, esposto o denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e dei calcoli;
- e) offrire alla Società tutta la collaborazione e assistenza che ella richieda per la gestione del Sinistro.

Qualora, durante il Periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dar origine a un Sinistro dovrà fornirne immediatamente notizia scritta alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

38. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società, con il pagamento di qualsiasi Sinistro, si surrognerà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il Contraente/Assicurato ha diritto di esercitare in dipendenza di detto Sinistro e l'Assicurato, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla Società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla Società di agire legalmente, se del caso anche in luogo dell'Assicurato.

39. Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, sottragga o manometta cose salvate, alteri dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo e il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio.

40. Procedura per la valutazione del danno

Fatto salvo quanto applicabile ai Sinistri indennizzabili a termini della Sezione R.C.T., l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

41. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate di aggravamento del Rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 37 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio smaltimento e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione R.C.T..

42. Spese peritali

La Società, nell'ambito dell'Indennizzo ed a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale, rimborsa la parcella del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. 40 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di onorari e spese rimaste a carico del Contraente a seguito di eventuale nomina del terzo perito.

La parcella del professionista incaricato dovrà contenere i dettagli utili ad una valutazione di congruità in relazione alla tipologia del Sinistro ed all'impegno effettivamente profuso.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate dalla Società entro il limite del 3% dell'importo di danno stimato, come risultante dal processo verbale di perizia, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo convenuto nella Scheda di Polizza.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione R.C.T..

43. Limiti di indennizzo

I limiti e i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza rappresentano il massimo Indennizzo/Risarcimento per Sinistro, per Sinistro in serie e per Periodo di Assicurazione.

Qualunque sia il numero e l'ammontare dei Sinistri che colpissero la Polizza in uno o più Sezioni, la Società sarà tenuta a pagare solo fino alla concorrenza per Periodo di Assicurazione della somma indicata in Scheda di Polizza come **Limite di Indennizzo aggregato**.

Valgono inoltre le seguenti norme agli effetti del Limite di Indennizzo aggregato, dei limiti e dei sottolimiti, della applicazione della Franchigia o Scoperto e dell'indennizzabilità:

- i) ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- ii) una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso Evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- iii) rientrano in garanzia i Sinistri scoperti durante il Periodo di Assicurazione e originatisi durante il Periodo di Assicurazione o l'eventuale periodo di Retroattività.

44. Periodo di osservazione

Qualora l'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di recesso o di scadenza. La Società fornirà copertura assicurativa per quei Sinistri che, ancorchè originatisi in vigenza di Polizza (cioè entro la data del recesso o della scadenza di Polizza), siano stati denunciati dall'Assicurato alla Società non oltre il periodo di osservazione.

45. Franchigie e Scoperti

Il pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento sarà effettuato previa deduzione per singolo Sinistro della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

La Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo/Risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

I Sinistri in serie vengono considerati un unico Sinistro, pertanto, la Franchigia verrà applicata una sola volta alla prima manifestazione di danno e non già ad ogni Sinistro originato dallo stesso evento.

46. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

47. Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di Risarcimento, garantire alcun pagamento o Indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o Indennizzo possa esporre la Società medesima a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, oppure uno dei suoi Stati membri o degli Stati Uniti d'America.

48. Unicità della copertura

Tutte le spese e i danni risarciti o risarcibili a termini di una sezione del presente contratto non possono essere richiesti ai sensi di un'altra sezione di Polizza, non essendo ammessa la duplicazione del Risarcimento/Indennizzo.

ESTENSIONI

49. Circostanze note

A parziale deroga dell'art. 32 "Inizio e termine della garanzia", qualsiasi Assicurato potrà notificare all'Assicuratore, nel corso del Periodo di Polizza, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un evento assicurato. L'avviso deve contenere l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un evento assicurato e tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) concernenti l'Atto Illecito (se applicabile), il potenziale Assicurato ed i possibili reclamanti.

Qualora venga notificato un evento assicurato ai sensi della presente Polizza, qualsiasi evento assicurato o circostanza successiva che, insieme a tale evento assicurato o circostanza, rappresenti una Richiesta di Risarcimento unica, saranno considerati rispettivamente come se verificatisi per la prima volta contestualmente: (i) alla circostanza oggetto della prima notifica; (ii) alla Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta ovvero (iii) al diverso evento assicurato che si sia verificato per la prima volta, a condizione che siano stati debitamente segnalati all'Assicuratore al momento in cui la prima notifica era richiesta in base alla Polizza.

50. Disfunzione del Sistema Informatico BI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 "Interruzione di attività" della Sezione Danni da Interruzione attività, anche in deroga parziale rispetto al disposto dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Danni Patrimoniali consistenti nelle perdite dovute alla riduzione del fatturato subita e all'aumento dei costi d'esercizio sostenuti in seguito alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività di impresa conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del Sistema informatico dell'Assicurato, derivante da:

- Interruzioni involontarie e non programmate del Sistema Informatico;
- Azione negligente o omissione da parte di Personale autorizzato nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del Sistema informatico.

Si intendono sempre escluse le operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento dei servizi di Cloud computing utilizzati dall'Assicurato o di qualsiasi apparecchiature elettronica di proprietà di Dipendenti utilizzato per accedere al Sistema informatico o ai Dati dell'Assicurato.

Restano invariati tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni di Polizza.

51. Cyber Crime

In deroga all'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" lett. s), la Società risarcisce l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
- alterazione dei Dati nel sistema informatico dell'Assicurato;

sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi.

L'Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

52. Errore di Programmazione

Ferme le esclusioni dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" lett. h) ed i), l'Assicurazione è, altresì, prestata a copertura dei Danni Indennizzabili subiti dall'Assicurato e previsti nelle rispettive Sezioni, causati da un errore di programmazione ovvero un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, di un'applicazione o di un sistema operativo che dia come risultato, una volta messo in produzione, un malfunzionamento del Sistema informatico, un'interruzione della sua operatività e/o un risultato non corretto.

53. Firma elettronica avanzata

L'assicurazione è prestata, nel limite del Massimale di 500.000,00 euro, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per Danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti,

nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza e conseguenti all'adozione di inadeguate soluzioni tecniche (ex art. 57 punto 2 D.P.C.M. 22.02.2013).

L'Assicurazione si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone con le quali o delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

54. Incidente informatico

A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi dall'Assicurazione e limitatamente alla Sezione "Ricostruzione dati e archivi", l'Assicurazione si intende estesa al guasto tecnico imprevisto del Sistema informatico o Telematico della Società che non sia una disfunzione operativa o un Cyber crime.

Ai fini della presente clausola, con l'espressione guasto tecnico si intende:

- (i) guasti nell'alimentazione elettrica, ma solo se questa è sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- (ii) sovra e sottotensione;
- (iii) accumulo elettrostatico e elettricità statica;
- (iv) surriscaldamento;
- (v) un aggiornamento del sistema fallito;
- (vi) un errore del software;
- (vii) un errore di rete interno; e
- (viii) guasto hardware.

55. Periodo di osservazione facoltativo

La Contraente ha diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione di durata non superiore a 72 mesi in caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente Polizza, a condizione che ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari:

1. al cento per cento (100%) del Premio annuale, per un periodo di 12 mesi;
2. al centosettantacinque per cento (175%) del Premio annuo, per un periodo di 24 anni;

oppure

3. al duecento per cento (200%) del Premio annuo, per un periodo di 72 mesi.

Qualora la Contraente eserciti il diritto di attivare un Periodo di Osservazione facoltativo, tale periodo decorrerà dalla fine del Periodo di Assicurazione e non sarà disponibile alcun Periodo di Osservazione automatico. Il diritto di attivare un Periodo di Osservazione facoltativo decade qualora non ne sia fatta richiesta scritta all'Assicuratore, e non sia versato il relativo premio addizionale, entro trenta (30) giorni dalla data di effetto del recesso o del mancato rinnovo.

Il Periodo di Osservazione facoltativo non si applica a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o evento Assicurato per cui è fornita copertura in base a una qualsiasi polizza di rinnovo o sostitutiva della presente Polizza o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga, né a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o evento assicurato che sarebbe stato coperto ma non lo è stato a causa dell'esaurimento del massimale disponibile o perché sotto Franchigia.

56. Bring your own device

L'Assicurazione è efficace anche con riferimento ai Danni indennizzabili subiti o cagionati dall'Assicurato a mezzo di apparecchiature elettroniche personali e di proprietà dei Dipendenti, qualora le stesse siano utilizzate anche a fini lavorativi e con l'esplicito consenso dell'Assicurato.

Le condizioni di operatività della presente garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

1. che l'apparecchiatura sia protetta all'accesso da una password di almeno 15 caratteri alfanumerici, con scadenza minima di 90 giorni, e che la maschera di immissione della password venga visualizzata dopo una pausa di durata incrementata dopo ogni tentativo d'accesso, a protezione degli attacchi di tipo "brute-force";
2. che l'apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti di inattività;
3. che l'apparecchiatura possa essere resettata da remoto da parte dell'amministratore di sistema dell'Assicurato, e in automatico al massimo dopo 10 tentativi di accesso;

4. che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti l'attività prestata per l'Assicurato siano protetti con sistemi di crittazione con chiave crittografica di almeno di 1024bit e standard AES;
5. che la suddetta chiave sia protetta, in caso di eventuale trasmissione e nel caso venga memorizzata su supporti, in modo da non poter essere facilmente visualizzata da terzi;
6. che sia inibito il caricamento automatico di supporti di memorizzazione esterna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere inibite funzioni di tipo automount, autostart, autoplay);
7. che l'eventuale connessione bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate;
8. che l'accesso e/o la sincronizzazione da remoto dell'apparecchiatura con i sistemi dell'Assicurato avvenga solamente tramite gateway autorizzati dall'Assicurato e allineati agli standard di sicurezza aziendali per le connessioni (ad es. tramite Virtual Private Network);
9. che l'apparecchiatura disponga di un programma Antivirus con accesso ai sistemi dell'Assicurato per l'aggiornamento;
10. che l'apparecchiatura disponga di un programma Firewall aggiornato agli standard di sicurezza dell'Assicurato;
11. che il sistema e le applicazioni siano configurati in modo tale da minimizzare le potenziali vulnerabilità (hardening del sistema).

Resta convenuto fra le Parti che s'intende esclusa qualsiasi richiesta di Risarcimento avanzata a titolo personale dal Personale Autorizzato.

57. Altre Assicurazioni

In deroga all'art. 1910 c.c., il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.

Tutte le coperture di cui alla preente Polizza sono prestate a primo rischio.

58. Primo rischio assoluto

In deroga all'art. 15 "Determinazione del danno" della Sezione Informatica, la garanzia viene prestata di comune accordo tra le parti a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

ART. 3 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE – EVENTUALE PROROGA TECNICA

L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del

E’ prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare il contratto per egual periodo dandone comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza prefissata. In assenza di tale accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al e al di ogni scadenza anniversaria.

Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile), nella quale dovranno essere indicati:

- il numero della polizza
- la sede operativa della Società
- il CIG (Codice Identificativo Gare)
- il periodo di competenza
- il premio pagato

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stata pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker, qualora presente.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, così come indicato alla Sezione IV– Calcolo del premio.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di conguaglio. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

ART. 6 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso della Società, quest'ultima, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 13 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio", necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

ART. 7 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Le variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, a condizione che il pagamento del relativo premio sia effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione corretta.

ART. 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker, qualora presente.

ART. 9 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all'imposta di bollo, sono a carico della Società.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI BUONA FEDE

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

ART. 12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

ART. 13 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dall'Assicurato/Contraente, nonché le generalità delle persone interessate, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nel caso di recesso anticipato del contratto,
- oltre la scadenza contrattuale, al 31.03 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa; rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

ART. 14 – CLAUSOLA INTERMEDIARI

Si conviene tra le Parti che la Contraente ha affidato, l'incarico di gestione ed esecuzione del contratto alla Società, pertanto, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

La disciplina del presente articolo si intende integrata con quanto espresso all'art. 11 dello schema di Contratto della gara per servizi di brokeraggio, pubblicata dal Dipartimento con bando GURI n. 12 del 1 febbraio 2021, che ad ogni buon conto, qui si riporta:

Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.

2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti

enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.

4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recare l'indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.

5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 15 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

ART. 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che la Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

ART. 18 – RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,

comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ART. 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione, vale per il mondo intero con esclusione di USA e Canada, fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti in Italia in valuta Euro

ART. 21 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART 26 MASSIMALE PER ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il massimale prestato dalla presente polizza è definito al punto 2 della scheda di polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dall'Assicuratore durante l'annualità assicurativa per tutte le Perdite indennizzabili ai sensi della presente polizza.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

Base D'asta Annuale Polizza Cyber Risks- Euro 50.000,00 (Euro ventimila/00)

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA PER LE GARANZIE SOPRA RIPORTATE

_____ % (_____) *Saranno accettate esclusivamente percentuali di ribasso senza decimali*